



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
SULLA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
E
DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE**



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor.....	4-5-6
Art. 5 – L'offerta di mecenatismo.....	6
Art. 6 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.....	6
Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione.....	7
Art. 8 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni.....	7
Art. 9 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.....	8
Art. 10 – Aspetti fiscali.....	8
Art. 11 – Verifiche e controlli.....	9
Art. 12 – Riserva organizzativa.....	9



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire:

- a) l'innovazione della organizzazione,
- b) la realizzazione di maggiori economie,
- c) il miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune.

3. Le iniziative di sponsorizzazione:

- a) devono essere dirette a realizzare il pubblico interesse;
- b) devono m'escludere ogni forma di conflitto di interesse fra pubblico e privato;
- c) devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione del previsto risultato da parte dello sponsor senza oneri per l'ente.



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale; gli accordi di collaborazione previsti dall’art. 119 del TUEL sono assimilati ai contratti di sponsorizzazione;
- c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti agli stessi assimilati, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti come previsto dall’art. 26 del d.lgs. 163/2006. Per i contratti sotto soglia comunitaria si applicano le procedure semplificate previste dagli artt. da 121 a 125 del Codice e dal regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia.

2. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo delle procedure previste dal codice ed è preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito bando/avviso.

3. Al bando/avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e/o in altre forme proporzionali al valore della sponsorizzazione, ritenute di volta in volta opportune per una



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

maggior conoscenza e partecipazione. Dell'avviso può essere data notizia diretta a soggetti ritenuti interessati.

4. L'avviso deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi delle parti;
- b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario offerto;
- c) il progetto o la descrizione dettagliata, completi della quantificazione economica, dei lavori, servizi o forniture proposti per la sponsorizzazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta.

5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e riportare:

- a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso o nel progetto/descrizione della sponsorizzazione.

6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) Per le persone fisiche:

- l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 38 del codice dei contratti e di ogni altra situazione considerata dalla legge come pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) Per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra riportate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

8. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria e valutazione, è approvata con determinazione del **direttore generale**.

9. Ove pervengano più offerte per una sponsorizzazione che l'Amministrazione ha proposto con carattere di esclusività, sarà preferita l'offerta economicamente più vantaggiosa.

10. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal **Direttore Generale**; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" indicato nel bando, avviso o progetto.

Art. 5 - L'offerta di mecenatismo

1. Le sponsorizzazioni prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria nelle quali prevalgano gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con la prevalenza di profili di mero mecenatismo da parte dello sponsor, sono affidate direttamente, qualunque sia il valore della prestazione resa.

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione di norma vengono individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai dirigenti. In alternativa o in aggiunta nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente.



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) gli obblighi assunti dal comune nei confronti dello sponsor;
- e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 8 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Sono considerati risparmi di spesa:

- a) le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione;
- b) le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all'interno di proprie iniziative o manifestazioni;

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) nella misura del **10%** sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
- c) nella misura del **90%** sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 9 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi contrari ai principi costituzionali, non rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori condivisi o contenenti espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio o minaccia.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art.10 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione corrisponde al valore della sponsorizzazione intesa come valore delle prestazioni in termini di prestazioni in denaro, di esecuzione di lavori o di fornitura di beni o servizi.

2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art.11 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 12 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.